



COMUNICATO N. 63/L – 7 AGOSTO 2023

63/136

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 55/A della F.I.G.C., pubblicato in data 4 Agosto 2023:

Comunicato Ufficiale n. 55/A;

Il Consiglio Federale

- considerato che con il Comunicato Ufficiale n. 9/A del 7 luglio 2023, il Consiglio Federale deliberava di “*non concedere*” alla società A.C.R. Siena 1904 S.p.A. la Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2023/2024 con conseguente non ammissione della stessa società al Campionato di Serie C 2023/2024;
- preso atto della decisione n. 00706/2023 adottata in data 17 luglio 2023 con la quale il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI - Sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche - respingeva il ricorso proposto dalla società A.C.R. Siena 1904 S.p.A. avverso il provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale n.9/A del 7 luglio 2023;
- ritenuto, in ragione di quanto sopra esposto, di dover disporre l’integrazione dell’organico del Campionato di Serie C 2023/2024 con altra società;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 44/A del 24 luglio 2023, con il quale è stata pubblicata la graduatoria per l’integrazione dell’organico del Campionato di Serie C 2023/2024, ai sensi della normativa vigente;
- visti i Comunicati Ufficiali n.n. 215/A, 216/A, 217/A e 219/A del 9 giugno 2023;
- visto l’art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

- di ammettere la seconda squadra della Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l. al Campionato di Serie C 2023/2024;

- di concedere alla Società Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l., relativamente alla sua seconda squadra, il termine dell’**11 agosto 2023**, per effettuare gli adempimenti previsti dal punto 2), lett. a.1), a.2),

a.3), b), c), d), e.1), e.2), f) e g) del Titolo III) del Comunicato Ufficiale n. 67/A del 9 novembre 2022. Il mancato rispetto del termine dell'11 agosto 2023 comporterà l'applicazione delle medesime sanzioni previste per le società di Serie C dal suddetto Comunicato Ufficiale.

Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI - Sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche - da proporsi con le modalità e nei termini previsti dall'apposito Regolamento di organizzazione e funzionamento adottato dal CONI con deliberazione n. 1667 del Consiglio Nazionale del 2 luglio 2020 e ss.mm. e pubblicato sul sito del CONI.

Publicato in Firenze il 7 Agosto 2023

IL PRESIDENTE
Matteo Marani